

STATUTO

I. PRINCIPI

1. L'Associazione Italiana Funzionari Internazionali (AIFI) è un organismo senza fini di lucro, aperto ai cittadini italiani che prestino o abbiano prestato la loro opera presso le Organizzazioni Internazionali (OO.II.), con sede a Ginevra, riconosciute dal Governo italiano. Essa li rappresenta collegialmente nei rapporti con le autorità italiane, al fine di tutelarne i diritti e promuoverne gli interessi.
2. L'AIFI è autonoma e persegue la più assoluta indipendenza da qualsivoglia istituzione o gruppo di interessi esterni, inclusi in particolare partiti e movimenti politici, autorità e amministrazioni italiane, organizzazioni internazionali, istituzioni culturali, gruppi di interesse economico.
3. La vita interna dell'AIFI si basa su principi di democrazia. I soci definiscono gli orientamenti e le attività dell'Associazione e ne eleggono gli organi statutari, per far parte dei quali possono candidarsi. Controllano l'attività degli organi statutari e possono revocarne il mandato.
4. Sia i singoli soci che gli organi statutari dell'AIFI sono tenuti ad astenersi da ogni tipo di iniziativa o comportamento che risultino contrari ai principi e alle norme contenute in questo Statuto, o comunque pregiudizievoli per l'armonia interna e la funzionalità dell'Associazione.

II. OBIETTIVI

5. L'AIFI persegue i seguenti obiettivi:
 - a. Valorizzare l'opera svolta dai funzionari internazionali italiani e ottenere, da parte delle autorità nazionali, il riconoscimento del ruolo svolto e dell'esperienza acquisita.
 - b. Promuovere l'applicazione e la piena tutela dei diritti dei funzionari internazionali italiani nell'ambito della normativa italiana vigente, con particolare riguardo alle norme specifiche applicabili alla funzione pubblica internazionale italiana.
 - c. Favorire le migliori condizioni di reinserimento degli ex-funzionari internazionali italiani nella realtà nazionale al momento del loro eventuale rientro in Italia a fine contratto o in seguito a pensionamento.
 - d. Contribuire attivamente allo sviluppo e alla migliore utilizzazione delle competenze dei funzionari ed ex-funzionari internazionali italiani nell'ambito della presenza dell'Italia nel sistema multilaterale.
 - e. Operare per il pieno riconoscimento giuridico della figura del funzionario internazionale italiano, e collaborare con le autorità italiane - nel rispetto delle rispettive autonomie - al mantenimento e aggiornamento dell'Albo degli italiani dipendenti da OO.II. previsto dalla legge sulla funzione pubblica internazionale italiana.
 - f. Mantenere contatti e rapporti di attiva collaborazione con analoghe associazioni di funzionari internazionali italiani in altre sedi e con le associazioni corrispondenti di altri paesi, ed acquisire informazioni sull'assetto istituzionale e le attività di queste, allo scopo di rafforzare la propria capacità d'azione e di promuovere eventuali iniziative comuni.
 - g. Assicurare fra i soci la più ampia diffusione di informazioni e notizie di diretto interesse per loro, e ottenerne l'attivo e costante contributo alla definizione dei problemi comuni e alla loro soluzione.

III. SOCI

6. Possono far parte dell'AIFI tutti i cittadini italiani che operino o abbiano operato in qualità di funzionari alle dipendenze dirette di OO.II. con sede a Ginevra riconosciute dal Governo italiano.
7. L'adesione all'AIFI comporta l'accettazione delle norme contenute nello Statuto dell'Associazione e delle deliberazioni degli organi statutari, fatto salvo il diritto di esprimere il proprio eventuale dissenso ai termini dello Statuto.
8. L'adesione all'AIFI richiede una notifica scritta – che può anche essere fatta tramite posta elettronica – alla segreteria dell'associazione. Tale notifica è richiesta solo al momento dell'adesione e non richiede rinnovo annuale.
9. Ciascun socio ha il diritto di partecipare liberamente e attivamente alla vita dell'Associazione e alla definizione dei suoi indirizzi e programmi, sia in occasione dell'Assemblea Generale, sia sottoponendo proposte e suggerimenti al Comitato Esecutivo dell'Associazione.
10. Su base volontaria, la quota associativa annuale dell'AIFI è fissata a 40 franchi svizzeri. Il Comitato Esecutivo può proporre all'Assemblea Generale l'adeguamento della quota associativa annuale, giustificando le ragioni della richiesta. La modifica diviene operativa a partire dal successivo anno solare, solo previa accettazione della proposta di adeguamento da parte dell'Assemblea Generale.
11. Ciascun socio in regola con il pagamento della quota associativa annuale ha la qualifica di Socio sottoscrittore per l'anno solare in corso, ha il diritto di voto in Assemblea, può eleggere i membri degli Organi Sociali ed essere eletto a farne parte.
12. La qualifica di socio si perde in caso di:
 - a. perdita della cittadinanza italiana;
 - b. dimissioni dall'AIFI;
 - c. espulsione dall'AIFI.
13. Sono soggetti a provvedimenti i soci che
 - a. violino lo Statuto;
 - b. compiano atti contrari ai principi e alle norme associative;
 - c. compiano azioni che arrechino danno o discredito all'AIFI.
14. I casi passibili di provvedimenti vengono sottoposti alla valutazione e al giudizio del Collegio dei Probiviri le cui decisioni, non appellabili, devono venir rese note ai destinatari di tali provvedimenti entro sessanta giorni dalla presentazione del caso.

IV. STRUTTURA E FUNZIONAMENTO

15. La sede dell'AIFI è a Ginevra. Le attività dell'Associazione sono esercitate dai seguenti organi:
 - a. l'Assemblea Generale;
 - b. il Comitato Esecutivo;
 - c. il Collegio dei Revisori dei Conti;
 - d. il Collegio dei Probiviri.
16. L'Assemblea Generale dell'AIFI è l'organo deliberativo dell'Associazione. Essa valuta l'attività dell'AIFI, ne determina gli indirizzi, i programmi e le modalità d'azione; ne promuove le iniziative, ed elabora le linee guida per l'attività operativa del Comitato Esecutivo.
17. Sono inoltre di competenza dell'Assemblea Generale:
 - a. l'elezione del Comitato Esecutivo dell'AIFI, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri;

- b. l'approvazione del bilancio;
 - c. l'accettazione di contributi straordinari, lasciti e donazioni, nonché l'approvazione di altri cespiti finanziari dell'AIFI e la loro destinazione;
 - d. l'approvazione delle modifiche allo Statuto;
 - e. la revoca dei componenti degli organi sociali da essa eletti;
 - f. la modifica della quota associativa annua;
 - g. lo scioglimento dell'Associazione.
18. L'Assemblea Generale si riunisce in sessione ordinaria una volta l'anno su convocazione del Comitato Esecutivo.
19. L'Assemblea Generale può essere convocata in sessione straordinaria, secondo le modalità previste all'Art. 20, su iniziativa del Comitato Esecutivo o su richiesta di almeno dieci soci sottoscrittori. L'ordine del giorno proposto può contenere uno o più punti, di qualunque natura, eccetto la proposta di scioglimento dell'Associazione per la quale si applicano le condizioni descritte all'Art. 36.
20. L'Assemblea Generale, ordinaria o straordinaria, viene convocata dall'Esecutivo con un anticipo di almeno un mese rispetto alla data designata.
21. Entro le due settimane successive alla convocazione dell'Assemblea Generale i soci sottoscrittori possono proporre argomenti da integrare all'ordine del giorno provvisorio inviato nella convocazione.
22. Le delibere dell'Assemblea sono valide quando vengano approvate da almeno la metà dei soci sottoscrittori presenti.
23. Il Comitato Esecutivo è l'organo di direzione dell'AIFI nell'intervallo fra le sessioni dell'Assemblea Generale.
- a) Esso viene eletto dall'Assemblea fra i soci sottoscrittori;
 - b) Si compone di minimo sei, massimo otto membri, e nomina fra questi:
 - i. il proprio Presidente, che è anche Presidente dell'AIFI,
 - ii. il proprio Vicepresidente,
 - iii. il Segretario e
 - iv. il Tesoriere dell'Associazione;
 - c) Nomina inoltre, qualora lo ritenga opportuno, soci sottoscrittori in ruoli specifici per facilitare il perseguimento dei fini dell'Associazione; dette nomine decadono allo scadere del mandato del Comitato Esecutivo;
 - d) I componenti del Comitato Esecutivo restano in carica due anni e possono essere rieletti.
24. Il Presidente dell'AIFI, eletto dal Comitato Esecutivo, ha, fra gli altri, i compiti di:
- a. promuovere e assecondare l'elaborazione delle politiche dell'AIFI e assicurarne l'esecuzione secondo i mandati dell'Assemblea Generale, in collaborazione con il Comitato Esecutivo;
 - b. provvedere all'apertura dei conti correnti bancari e/o postali dell'AIFI e ai relativi versamenti e prelievi, con firma congiunta del Tesoriere o del Segretario;
 - c. presentare il Rapporto Annuale all'Assemblea Generale;
 - d. rendere conto periodicamente ai soci delle attività dell'AIFI.
25. Il Vicepresidente dell'AIFI svolge le funzioni di Presidente in assenza di quest'ultimo.
26. Il Segretario dell'AIFI ha, fra gli altri, i compiti di:
- a. svolgere tutte le attività amministrative dell'Associazione;
 - b. elaborare e tenere aggiornato l'elenco dei soci,
 - c. assicurare la regolare comunicazione con i soci.
27. Il Tesoriere dell'AIFI ha, fra gli altri, i compiti di:
- a. svolgere tutte le attività contabili riguardanti l'AIFI;

- b. effettuare versamenti e prelievi sui conti correnti o bancari dell'AIFI con firma congiunta del Presidente o del Segretario;
 - c. elaborare e tenere aggiornati i documenti contabili e l'elenco dei soci sottoscrittori, per l'anno in corso.
 - d. preparare i bilanci e la relazione finanziaria dell'AIFI.
28. Il Collegio dei Revisori dei Conti è l'organo di controllo amministrativo dell'AIFI. Esso è composto da due membri effettivi e un supplente eletti dall'Assemblea Generale. I Revisori dei Conti durano in carica due anni e possono essere rieletti.
29. I compiti del Collegio dei Revisori dei Conti sono:
- a. controllare la tenuta dei libri e dei documenti contabili;
 - b. esaminare e approvare i bilanci dell'AIFI e la relazione del Tesoriere allegata al Rapporto Annuale del Presidente all'Assemblea Generale.
30. Il Collegio dei Probiviri dell'AIFI è l'organo di verifica della corretta applicazione delle norme statutarie dell'Associazione. Esso è composto da tre membri effettivi e un supplente eletti dall'Assemblea Generale. I componenti del Collegio dei Probiviri durano in carica due anni e possono venire rieletti.
31. Il collegio procede all'esame e alla formulazione di un giudizio in merito ai ricorsi contro le violazioni dello Statuto dell'AIFI, alle vertenze elettorali, alle controversie fra i soci e gli organi dell'Associazione, nonché alle questioni disciplinari.

V. FINANZE

32. Le risorse finanziarie dell'AIFI sono costituite dalle quote sociali e dalle relative rendite, nonché da eventuali contributi, lasciti o proventi. Il ricavato di tali versamenti è destinato a sostenere le attività operative dell'Associazione sotto la responsabilità del Comitato Esecutivo, che ne risponde dinanzi all'Assemblea Generale.
33. L'accettazione e la destinazione dei proventi e contributi addizionali alle quote sociali dell'AIFI vengono determinate dall'Assemblea Generale dei soci. Ogni urgente decisione relativa alla destinazione dei proventi straordinari presa dal Comitato Esecutivo negli intervalli fra le sessioni dell'Assemblea deve essere ratificata dall'Assemblea stessa nella sua successiva sessione.
34. Nessuna carica sociale dell'AIFI è remunerata.

VI. SCIoglimento

35. Ogni socio sottoscrittore può richiedere di inserire la proposta di scioglimento dell'AIFI nell'ordine del giorno di un'Assemblea Generale già convocata, secondo le modalità previste all'Art. 21.
36. Venti o più soci sottoscrittori possono richiedere la convocazione di un'Assemblea Generale straordinaria, da convocare secondo le modalità previste all'Art. 20, avente come unico punto all'ordine del giorno la proposta di scioglimento dell'Associazione.
37. Lo scioglimento prende effetto se la proposta è approvata da almeno i due terzi dei soci sottoscrittori partecipanti all'Assemblea Generale ordinaria o all'Assemblea Generale straordinaria di cui agli Artt. 35 e 36.
38. Qualora si deliberi lo scioglimento dell'AIFI, l'Assemblea Generale che l'avrà votata definirà a maggioranza semplice l'impiego e la destinazione del patrimonio e dei beni dell'Associazione.
